



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 09.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 22 aprile 2010, il ricorrente, coerede del fratello, titolare, quest'ultimo, di un libretto di risparmio presso l'intermediario, lamenta che, entrato in possesso del detto libretto in seguito alla morte del fratello e recatosi presso la banca insieme agli altri coeredi, gli è stato comunicato da un'impiegata che l'effettivo ammontare del saldo era pari a euro 120,00, ossia un importo inferiore a quello risultante dalle annotazioni presenti sul libretto, pari a lire 1.786.387.

Dinanzi alla prospettata eventualità che fossero state effettuate operazioni non annotate sul libretto, i detti coeredi esponevano quanto accaduto al direttore della filiale di competenza con lettera dell'8 giugno 2009, e, successivamente,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Straordinaria Controversie

presentavano richiesta di conoscere i movimenti sul conto oggetto del ricordato libretto di risparmio.

L'intermediario riscontrava la richiesta fornendo uno schema riepilogativo delle movimentazioni che avevano interessato la provvista del detto libretto. I richiedenti, insoddisfatti dalla risposta, poiché non era stato fornito «*un documento di cassa con la relativa firma di chi aveva prelevato*» e al fine di fare valere il «*diritto*» ad «*avere una fotocopia del documento di cassa*», in un primo tempo investivano della questione l'Ombudsman – Giurì bancario. Siffatta iniziativa, però, si rivelava infruttuosa dato che l'Organo adito, nella seduta del 9 marzo 2010, disponeva l'archiviazione del ricorso «*non avendo la parte ricorrente inviato quanto richiesto con lettera del 18 gennaio 2010 della segreteria tecnica*». Peraltro, con precedente nota del 27 gennaio 2010, la banca aveva specificato che «*il libretto [...] non riporta né il prelievo di L. 1.507.900 [...], effettuato in data 8 aprile 1993, né i successivi accrediti e addebiti per interessi, bolli e spese varie*».

Presentava, quindi, il ricorrente ulteriore reclamo alla banca con nota del 12 aprile 2010 e, a seguire, il ricorso per cui è causa, rilevando che «*se la banca non è in grado di fornire le prove di quanto asserisce...chiedo la restituzione della somma*».

Replica l'intermediario a mezzo di controdeduzioni del 25 giugno 2010, evidenziando, in via preliminare, che «*a causa di un ns. errore, abbiamo confermato a codesta Segreteria l'avvenuta ricezione del ricorso, mentre invece ciò che abbiamo effettivamente ricevuto è la semplice comunicazione del Sig. [omissis] di voler ricorrere all'ABF*». Nel merito delle contestazioni mosse dal ricorrente, rileva che «*Il saldo apparente riportato sul libretto è di Lire 1.786.387, mentre il saldo reale ammonta a € 121,65, in quanto [...] in data 08.04.1993 fu effettuato un prelevamento di L. 1.507.900 che non risulta dal libretto medesimo*». Specifica, sul punto, l'intermediario, che «*si trattava di operazioni contabile già eseguita da "librettizzare", ossia da registrare fisicamente sul libretto, al pari delle spese di chiusura annuale. Tale operatività nel passato veniva consentita in casi eccezionali per venire incontro alle esigenze della clientela anche senza presentazione del libretto, ovviamente previa sicura identificazione del titolare*». Quanto, comunque, alla impossibilità di fornire la relativa documentazione di cassa, sottolinea l'intermediario che essa non è al medesimo imputabile, in quanto si riferisce a operazioni compiute nel 1993, quindi «*ben oltre il termine di*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Strajudiziale Controversie

conservazione decennale obbligatoria». Evidenzia, inoltre che il titolare «a far tempo dal 1993, non ha più esibito il libretto che, pertanto, non è stato aggiornato neppure per le competenze e le spese», e che «l'operazione effettuata non è mai stata contestata dal cliente finché è rimasto in vita, ossia fino al 14/06/2007». Conclude, infine, chiedendo «in primo luogo che il ricorso sia dichiarato irricevibile non avendo il ricorrente inviato alla banca copia del ricorso presentato all'ABF e, in via subordinata, per l'impossibilità oggettiva di produrre la documentazione comprovante la regolarità del nostro operato, chiediamo che il ricorso sia respinto».

Diritto

In via preliminare, si impone di prendere in esame l'eccezione di irricevibilità formulata dall'intermediario, per dichiararla infondata. La previa dichiarazione del medesimo resa in ordine all'avvenuta ricezione consente di tenere ferma la ricevibilità del ricorso, non potendo essere preclusa dalla successiva affermazione contraria da parte della medesima banca, che, in ogni caso, ha ricevuto il testo del ricorso medesimo direttamente dalla segreteria tecnica di questo Collegio in data 25 giugno 2010.

Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che il caso di specie rientra, *ratione temporis*, nella propria competenza a conoscere, in quanto, benché il rapporto oggetto della controversia abbia avuto origine prima del 2007, è da considerarsi persistente, seppur nei limiti della prescrizione. Questa tuttavia, in base ai principi generali deve essere espressamente eccepita dal convenuto, non essendo consentito al giudicante di rilevarla d'ufficio. Orbene, la banca convenuta non ha svolto l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme, e dunque il rapporto di deposito a risparmio non può, allo stato, considerarsi estinto. In questo quadro, attesa l'indicata persistenza, deve aversi riguardo al momento in cui il ricorrente ha chiesto alla banca la restituzione degli importi in contestazione per stabilire se il caso rientra nella competenza ABF: quello è infatti il momento in cui emerge il fatto qualificabile in termini di "operazione". E tale fatto è successivo al 1° gennaio 2007.

Quanto al merito della questione, dall'esame della documentazione fornita dalle parti della presente controversia, emerge che il libretto di deposito è aggiornato alla data del 15 marzo 1993, allorquando il medesimo registrava un saldo positivo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pari a lire 1.786.387. Successivamente a tale data, non risultano più annotazioni relative alle movimentazioni sulla provvista. In particolare, l'operazione contestata consisterebbe in un prelievo di lire 1.507.900, asseritamente effettuato dal titolare del libretto in data 8 aprile 1993. Tale operazione – come detto – non risulta tuttavia dal documento.

Al riguardo, osserva il Collegio che, in materia di libretti di deposito a risparmio, ai sensi dell'art. 1835 cod. civ., le annotazioni sul libretto fanno piena prova delle operazioni di deposito e prelievo, di talché, in assenza di annotazione, la prova che un'operazione sia avvenuta deve essere fornita, anche con mezzi diversi, dalla parte del rapporto che ha interesse a opporla. Nel caso di specie, trattandosi di stabilire se dal libretto è stato compiuto un prelievo, è la banca a dover provare la circostanza, essendo quella contraria (cioè la mancanza di prelievi) assistita da una presunzione relativa. La banca, tuttavia, non fornisce tale prova, limitandosi a una mera allegazione del fatto controverso. D'altra parte, il cliente ha chiesto alla banca di documentare l'operazione di cui è causa, ma questa ha dichiarato la propria impossibilità di procedere in tal senso, dato il lungo periodo di tempo trascorso. L'inadempimento della banca, se non può costituire oggetto di doglianza da parte del ricorrente – la cui domanda pertanto deve essere sotto questo profilo rigettata –, costituisce tuttavia mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa ricadente.

Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, dichiara la banca tenuta a corrispondere al cliente l'importo, convertito in euro, risultante dalle annotazioni attualmente presenti sul libretto, pari a lire 1.786.387.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE